



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Settore Affari Generali

Servizio Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/LG

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari

IL RETTORE

RICHIAMATI:

- lo Statuto, emanato con DR rep. 570/2023 del 1/08/2023;
- il *Regolamento didattico di Ateneo*, emanato con DR rep. n. 2/2025 del 7/01/2025;
- *Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari*, emanato con DR rep. n. 319/2024 del 19/03/2024;

RAVVISATA l'opportunità di adottare misure di contenimento della *child penalty* (penalizzazione in termini salariali e di carriera per le madri) riproporzionando il carico didattico in funzione della fruizione del congedo obbligatorio per maternità e prevedendo uno sgravio in occasione della fruizione del congedo stesso;

RITENUTO pertanto di modificare l'articolo 7 del *Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari* e di introdurre una agevolazione, in caso di congedo obbligatorio per maternità, che si traduce nella possibilità di richiedere una riduzione del 25% del compito didattico istituzionale della docente;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.11.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato le modifiche al *Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal 1.3.2026;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

D E C R E T A

Art. 1

È emanata la modifica all'articolo 7 del **Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari** nel testo approvato dal Senato Accademico del 21.11.2025 e dal Consiglio di Amministrazione del 24.11.2025 che si riporta di seguito:

Testo vigente

Art. 7 - Riduzione del potenziale didattico

Come previsto dall'art. 48 dello Statuto, i Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo pieno e indeterminato che svolgono rilevanti attività gestionali, quali, ad esempio, Prorettore vicario, Prorettori delegati e Direttori di Dipartimento, possono chiedere una limitazione, anche parziale, del carico didattico istituzionale; la specifica indennità di carica verrà ridotta proporzionalmente alla riduzione al carico didattico.

Ai professori e ai ricercatori, che hanno ottenuto una limitazione del carico didattico, non potranno essere attribuiti affidamenti retribuiti se non con motivata deroga da parte del Senato Accademico.

Testo modificato

Art. 7 - Riduzione del potenziale didattico

Come previsto dall'art. 48 dello Statuto, i Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo pieno e indeterminato che svolgono rilevanti attività gestionali, quali, ad esempio, Prorettore vicario, Prorettori delegati e Direttori di Dipartimento, possono chiedere una limitazione, anche parziale, del carico didattico istituzionale; la specifica indennità di carica verrà ridotta proporzionalmente alla riduzione al carico didattico.



In caso di congedo obbligatorio per maternità il compito didattico istituzionale di cui agli artt. 4,5,6 e 6 bis del presente Regolamento è ridotto del 25%. La presente agevolazione potrà essere fruita una sola volta per figlio/figlia nell'anno accademico di rientro o in quello immediatamente successivo. La richiesta con l'indicazione dell'anno accademico deve essere presentata dall'interessata al rientro dal congedo obbligatorio di maternità e, comunque, in tempo utile per la programmazione dei carichi didattici da parte della struttura dipartimentale di afferenza.

Ai professori e ai ricercatori, che hanno ottenuto una limitazione del carico didattico, non potranno essere attribuiti affidamenti retribuiti se non con motivata deroga da parte del Senato Accademico.

Art. 2

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" e entra in vigore il giorno 1.3.2026.

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI E DEI DOVERI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina:

- a. i criteri e le modalità di attribuzione e di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, di didattica integrativa o strumentali alla didattica nonché le modalità per la loro rendicontazione, i criteri per il riconoscimento dell'impegno eccedente l'obbligo previsto per i Professori e per Ricercatori a tempo indeterminato e per Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Bergamo ai sensi dell'art. 6 e art. 24 della legge 240/2010, in accordo con quanto previsto all'art. 33 del RDA.
- b. i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di insegnamento e di servizio agli studenti, di attività didattica integrativa o strumentali alla didattica, a titolo gratuito od oneroso, a personale dipendente dall'Università.

Art. 2 Definizione e tipologie delle attività didattiche e di servizio agli studenti

Ai fini del presente Regolamento:

- a. Per "**attività didattica frontale**" si intende:
 1. **lezioni** in corsi e moduli curriculari, intese come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti in aula, esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) dagli ordinamenti e come indicato nel piano degli studi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ivi inclusi i corsi interateneo;
 2. attività **didattiche integrative curriculari**, svolte anche a piccoli gruppi, in presenza degli studenti in aula o in laboratorio, esplicitamente previste in termini di CFU dagli ordinamenti e come indicato nel piano degli studi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico ivi inclusi i corsi interateneo;
 3. attività svolte nei corsi di **dottorato di ricerca**.
- b. Per "**attività didattica integrativa extra-curriculare**" si intende ogni attività, approvata dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, volta ad integrare i corsi e moduli curriculari dell'offerta formativa delle strutture didattiche, ovvero:
 1. le esercitazioni extra-curricolari;
 2. i seminari didattici intesi come un'attività didattica integrativa, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e durata non superiore alle 12 ore e riguardanti l'approfondimento dei contenuti dell'attività didattica cui si riferisce;
 3. l'assistenza in laboratorio;
 4. il tutorato di gruppo;
 5. attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
- c. Per "**altre attività didattiche**" si intendono quelle approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, e relative a:
 1. attività di verifica dell'apprendimento (partecipazione a commissioni di esami di profitto e di laurea);
 2. attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali;
 3. i pre-corsi o corsi di allineamento;
 4. attività svolte nei master e summer/winter school, esclusivamente se rese a titolo gratuito.
- d. Per "**attività di servizio agli studenti**" si intende:



1. ricevimento, tutorato e assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi;
2. l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato;
3. attività di orientamento con studenti e/o Docenti delle scuole medie inferiori e/o superiori;
4. attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
5. partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività approvate dai competenti Organi Accademici;
6. supervisione di tirocini professionalizzanti post lauream per l'accesso all'esame di stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti Organi Accademici e non retribuite;
7. attività inerenti la mobilità studentesca.

L'attività didattica frontale, integrativa e le altre attività didattiche possono essere erogate in lingua italiana o in lingua straniera come previsto dagli ordinamenti didattici.

Art. 3 Definizione dei compiti dei Professori e Ricercatori

Ai fini del presente Regolamento:

- a. Per **compito istituzionale** si intende:

L'obbligo per i Professori e i Ricercatori di svolgere, come previsto dalla normativa vigente e ulteriormente disciplinato nel presente Regolamento, i compiti didattici, i compiti didattici aggiuntivi e i compiti organizzativi interni.

1. Per **compito didattico** si intende:

L'attività didattica frontale che i Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere.

2. Per **compito didattico aggiuntivo** si intende:

L'attività didattica integrativa extra-curriculare, le altre attività didattiche e le attività di servizio agli studenti cui i Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere.

3. Per **compiti organizzativi interni** si intendono in particolare:

- attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo;
- attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche o delle commissioni di Corso di studio, di Dipartimento, di Scuole o di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli Organi Accademici competenti.

Art. 4 Compito istituzionale dei Professori di ruolo di I e II fascia

Il regime di impegno dei Professori è a tempo pieno o a tempo definito.

L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda **motivata** da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

I Professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito stabiliti, sono tenuti a riservare annualmente al Compito Istituzionale non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito di cui:

- a. **120 ore (80** per il regime a tempo definito) di attività didattica frontale di cui all'art. 2, lettera a, punti 1 e 2 nei Corsi di Laurea triennale e magistrale o a ciclo unico in almeno due giorni settimanali.

Nel caso in cui tutti gli insegnamenti riferibili al settore scientifico disciplinare di appartenenza del Docente risultino coperti con Docenti di ruolo nel loro impegno orario d'obbligo, è possibile:

1. destinare un massimo di 30 ore a:



- corsi nell'ambito dei percorsi formativi per l'abilitazione all'insegnamento;
 - attività didattica integrativa extra-curriculare;
 - corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo o ai quali l'Ateneo partecipa con convenzioni (per un massimo di 10 ore).
- b. Nelle rimanenti ore necessarie al completamento del compito istituzionale devono essere svolte le seguenti attività: - attività didattica frontale;
- attività didattica integrativa extra-curricolare;
 - altre attività didattiche; - attività di servizio agli studenti; - compiti organizzativi interni.

Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Professori facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a) e b) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 5

Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo indeterminato

Il regime di impegno dei Ricercatori a tempo indeterminato è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda motivata da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

I Ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito stabiliti, sono tenuti a svolgere annualmente compiti di attività didattica integrativa extra-curriculare, altre attività didattiche, attività di servizio agli studenti e compiti organizzativi interni, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. Le attività previste nelle 350/200 ore includono:

a. 60 ore (40 in regime di tempo definito) di attività didattica integrativa extra-curriculare non riconducibile a insegnamenti dotati di settore scientifico disciplinare, sulla base della programmazione di ciascun Dipartimento. Tale attività può includere:

- le esercitazioni extra-curricolari;
- i seminari didattici intesi come un'attività didattica integrativa, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e durata non superiore alle 12 ore e riguardanti l'approfondimento dei contenuti dell'attività didattica cui si riferisce;
- attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA);
- i pre-corsi o corsi di allineamento;
- attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali;
- l'assistenza in laboratorio o durante le attività di tirocinio svolte in aula;
- il tutorato di gruppo;
- attività clinico-legali;
- la partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività approvate dai competenti Organi Accademici;
- l'attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
- la supervisione di tirocini professionalizzanti post-laurea per l'accesso all'esame di stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti Organi Accademici e non retribuite.

b. altre attività di servizio agli studenti, compiti organizzativi interni.



Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo indeterminato facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere a) e b) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 6 Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato

- a. I Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 240/2010 riservano annualmente allo svolgimento del Compito Istituzionale 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per il regime a tempo definito.
- b. Per gli RTDA l'impegno per l'attività di didattica negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale è di 60 ore.
Per gli RTDB l'impegno per l'attività di didattica negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale è di 90 ore.
- c. Per i Ricercatori assunti a valere su finanziamenti legati a bandi competitivi esterni, che svolgono prioritariamente attività di ricerca, l'attività di didattica negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale può variare fino a 60 ore, previo assenso del Responsabile del progetto.
- d. Le rimanenti ore sono da impiegare nelle seguenti attività: attività didattica integrativa extracurriculare, altre attività didattiche, attività di servizio agli studenti, compiti organizzativi interni. Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo determinato facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Le attività didattiche di cui alle lettere b), c) e d) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 6 bis

Compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)

- a. I Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 riservano annualmente allo svolgimento del Compito Istituzionale 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per il regime a tempo definito.
- b. Per gli RTT assunti a valere su fondi istituzionali l'impegno per l'attività di didattica negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale può variare da un minimo di 60 ore fino ad un massimo di 90 ore sulla base della programmazione didattica approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.
- c. Per gli RTT assunti a valere su finanziamenti esterni l'impegno per l'attività di didattica negli insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea triennale e magistrale può variare da 0 ore fino ad un massimo di 90 ore sulla base della programmazione didattica approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza, previo assenso del Responsabile del progetto.
- d. Le rimanenti ore sono da impiegare nelle seguenti attività: attività didattica integrativa extracurriculare, altre attività didattiche, attività di servizio agli studenti, compiti organizzativi interni. Nei casi in cui il Regolamento didattico di un Corso di Studi lo preveda, i Ricercatori a tempo determinato facenti parte del Collegio stesso devono accettare, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.



Le attività didattiche di cui alle lettere b), c) e d) devono essere organizzate in fase di programmazione didattica.

Art. 7 Riduzione del potenziale didattico

Come previsto dall'art. 48 dello Statuto, i Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo pieno e indeterminato che svolgono rilevanti attività gestionali, quali, ad esempio, Prorettore vicario, Prorettori delegati e Direttori di Dipartimento, possono chiedere una limitazione, anche parziale, del carico didattico istituzionale; la specifica indennità di carica verrà ridotta proporzionalmente alla riduzione al carico didattico.

In caso di congedo obbligatorio per maternità il compito didattico istituzionale di cui agli artt. 4,5,6 e 6 bis del presente Regolamento è ridotto del 25%. La presente agevolazione potrà essere fruita una sola volta per figlio/figlia nell'anno accademico di rientro o in quello immediatamente successivo. La richiesta con l'indicazione dell'anno accademico deve essere presentata dall'interessata al rientro dal congedo obbligatorio di maternità e, comunque, in tempo utile per la programmazione dei carichi didattici da parte della struttura dipartimentale di afferenza.

Ai docenti che hanno ottenuto una limitazione del carico didattico non potranno essere attribuiti affidamenti retribuiti se non con motivata deroga da parte del Senato Accademico.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle attività didattiche istituzionali dei Professori e dei Ricercatori di ruolo

- a. I Professori e i Ricercatori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture dipartimentali e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui all'art. 3, lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- b. I Professori e i Ricercatori dell'Università esercitano personalmente i loro compiti didattici in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento di afferenza e alle esigenze di eventuali altri corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte. Fatta salva l'obbligatorietà di svolgere in via prioritaria attività formative per corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, rientrano tra i compiti istituzionali quantificabili anche le attività formative attribuite ai Professori nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca nei limiti previsti all'Art. 4, lettera a).
- c. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il Professore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere rinviati su richiesta del responsabile. In questo caso il Professore responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Presidente del Corso di Studi e il Direttore di Dipartimento, ai quali spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento, investendo, se del caso, i competenti organi dipartimentali.
- d. I Professori sono inoltre tenuti a definire per tempo e a rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti, il programma d'esame e le modalità di svolgimento delle verifiche dell'apprendimento, tramite la piattaforma U-Gov, secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo allo scopo di poterli inserire per tempo nel Piano dell'offerta formativa di Dipartimento. E' altresì obbligo dei Professori e dei ricercatori titolari di insegnamento pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae.
- e. Ogni Docente o Ricercatore titolare di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento.



Art. 9

Criteri e modalità per la programmazione delle attività svolte dai Professori e dai Ricercatori

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo, i Consigli di Dipartimento assegnano ai propri Professori e Ricercatori, sulla base dei Settori Scientifico Disciplinari di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2. Il Consiglio di Dipartimento può assegnare ad un docente, motivando adeguatamente e con il consenso dell'interessato, attività didattiche anche in SSD diversi da quello di afferenza.

I Consigli di Dipartimento assegnano altresì a Professori e Ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti, previo loro consenso e sulla base dei Settori Scientifico Disciplinari di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2 sulla base delle proprie esigenze e in accordo con i Dipartimenti di afferenza dei Professori e Ricercatori stessi.

La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei Professori e dei Ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico e prevedere l'impegno didattico dei Professori di prima e seconda fascia distribuito nei due semestri dell'anno accademico, fatte salve le diverse motivate esigenze di organizzazione della didattica approvate dai Consigli di Dipartimento, fermo l'obbligo dei Docenti di garantire in ogni caso la presenza in Dipartimento almeno due giorni alla settimana.

I Dipartimenti favoriscono la copertura massima dei Settori Scientifico Disciplinari di base e caratterizzanti con i Professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti, sia nell'ambito dell'impegno orario d'obbligo sia, eventualmente, con affidamento retribuito.

I Dipartimenti attribuiscono affidamenti di insegnamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, previa loro disponibilità, nei casi in cui non sia possibile garantirne la copertura con Professori di I e II fascia, secondo le modalità di cui all'Art. 5, lettera a) del presente Regolamento.

Nel caso di assegnazione di un insegnamento ad un Docente afferente ad altro Dipartimento e/o inserimento di tale Docente nella composizione del Consiglio di Corso di studio, è necessario acquisire il preventivo parere favorevole di tale Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo. Al fine di favorire la massima copertura dei settori con docenza interna all'Ateneo i Dipartimenti dovranno favorire la massima integrazione possibile.

Art. 10 Registro delle Attività svolte dai Professori e dai Ricercatori

Il Registro delle Attività svolte dai Professori e dai Ricercatori, anche in formato elettronico, è obbligatorio.

Ciascun Docente e Ricercatore provvede puntualmente alla compilazione del Registro delle Attività, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dagli Organi Accademici, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti assegnati, siano essi parte del Compito istituzionale o dati in affidamento.

Nello specifico, i Professori e Ricercatori sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e dei compiti organizzativi interni specificando i giorni e la durata delle attività. Il Direttore del Dipartimento effettuerà verifiche periodiche del Registro nelle forme più idonee. Il Registro deve essere consegnato alla segreteria del presidio di Dipartimento entro il 15 ottobre di ogni anno rispetto all'AA precedente. Successivamente il Direttore di Dipartimento avvierà le operazioni di verifica dello stesso controllando che le ore di attività didattica svolte dal Docente siano state pari al numero minimo di ore previsto nella programmazione e apporrà il visto al Registro che verrà conservato nell'archivio dell'Ateneo.

È compito del Direttore segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Professori e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

Le eventuali situazioni di inadempienza possono dare luogo all'avvio di procedimenti disciplinari. Il non assolvimento degli impegni nella misura oraria prevista ai sensi di legge è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore. Nei casi di



particolare inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare di cui ai pertinenti articoli dello Statuto e del Regolamento generale dell'Ateneo

Art. 11 Autorizzazione a svolgere attività didattica presso altro Ateneo

I Professori e i Ricercatori che intendono prestare attività didattica retribuita o non retribuita all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dal Dipartimento a cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Dipartimento.

I Professori e i Ricercatori possono richiedere il nulla-osta per insegnamenti ufficiali fuori sede solo dopo l'approvazione della programmazione didattica di Ateneo e per un impegno massimo di 60 ore. L'autorizzazione a svolgere insegnamenti presso altri Atenei è subordinata all'assolvimento dei fabbisogni didattici richiesti dall'Ateneo, inoltre non può essere concessa in presenza di limitazione della riduzione del carico didattico previsto dall'art. 7.

Art. 12 Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Professori

Ai Professori possono essere affidati, previo loro consenso, Corsi e moduli curriculari eccedenti il compito istituzionale come definito all'art. 3, lettera a), compatibilmente con la programmazione didattica.

Per i Professori di I e II fascia l'affidamento di insegnamenti eccedenti l'obbligo didattico potrà avvenire unicamente nel caso in cui assolvano l'intero obbligo didattico mediante didattica frontale nei Corsi di laurea triennale e magistrale o a ciclo unico.

I compiti didattici per attività didattica complessivamente assegnati oltre i compiti didattici istituzionali non possono superare i seguenti limiti:

- Professori a tempo pieno: 80 ore, incrementabile a 110 ore unicamente nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Formazione per l'insegnamento; - Professori a tempo definito: 60 ore.

Art. 13 Affidamento di corsi e moduli curriculari ai Ricercatori a tempo indeterminato

Ai Ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari, attività didattica nei master, nei dottorati, nei corsi di perfezionamento, nei corsi per la formazione degli insegnanti e nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo compatibilmente con la programmazione didattica definita dai Dipartimenti.

L'affidamento ai Ricercatori di ruolo di attività di didattica curriculare può aver luogo solamente se il loro compito istituzionale è completamente programmato.

I corsi e moduli curriculari assegnati nell'ambito di corsi di studio afferenti a lauree, lauree magistrali a ciclo unico e lauree magistrali sono retribuiti secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione e non possono superare il totale di 96 ore (60 ore per il regime a tempo definito).

Art. 14 Definizione giuridica dei Ricercatori a tempo indeterminato titolari di corsi e moduli curriculari

Nel caso di affidamento di Corsi o moduli curriculari, ai Ricercatori a tempo indeterminato è attribuito il titolo di Professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il Ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Art. 15 Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato

L'affidamento ai Ricercatori a tempo determinato di attività didattica eccedente il loro compito istituzionale può avere luogo solo se quest'ultimo è completamente assolto.

I Ricercatori a tempo determinato a valere su fondi istituzionali possono svolgere attività didattica ulteriore rispetto al compito istituzionale di natura curricolare o extra-curricolare, nonché attività didattica nei dottorati, nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi per la formazione degli insegnanti e nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo.

Fatte salve particolari esigenze didattiche adeguatamente motivate, i compiti didattici che eccedono l'impegno istituzionale non possono superare le 40 ore, incrementabili di 12 da svolgersi nell'ambito dei Corsi di Dottorato, di Master e dei Corsi di Formazione per l'insegnamento o di insegnamenti ad essi assimilabili.

I ricercatori a tempo determinato a valere su finanziamenti legati a bandi competitivi esterni possono svolgere, indipendentemente dal compito didattico eventualmente assegnato loro dal Dipartimento, al massimo 12 ore unicamente nell'ambito dei Corsi di Dottorato, fatte salve particolari esigenze didattiche adeguatamente motivate.

Tali attività didattiche non concorrono all'assolvimento del compito istituzionale come definito all'art. 6 e possono essere retribuite previa verifica della disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15 bis

Compiti didattici eccedenti il compito istituzionale dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)

- a. L'affidamento ai Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di attività didattica eccedente il loro compito istituzionale può avere luogo solo se quest'ultimo è completamente assolto.
- b. Gli RTT assunti a valere su fondi istituzionali possono svolgere attività didattica ulteriore rispetto al compito istituzionale di natura curricolare o extra-curricolare, nonché attività didattica nei dottorati, nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi per la formazione degli insegnanti e nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo.
Fatte salve particolari esigenze didattiche adeguatamente motivate, i compiti didattici che eccedono l'impegno istituzionale massimo non possono superare le 30 ore, incrementabili di 12 ore da svolgersi nell'ambito dei Corsi di Dottorato, di Master e dei Corsi di Formazione per l'insegnamento o di insegnamenti ad essi assimilabili.
- c. Gli RTT assunti a valere su finanziamenti esterni possono svolgere, indipendentemente dal compito didattico eventualmente assegnato loro dal Dipartimento, al massimo 12 ore di attività didattica ulteriore rispetto al compito istituzionale unicamente nell'ambito dei Corsi di Dottorato, fatte salve particolari esigenze didattiche adeguatamente motivate, previo assenso del Responsabile del progetto.

Le attività didattiche di cui ai punti b) e c) non concorrono all'assolvimento del compito istituzionale come definito all'art. 6 bis e possono essere retribuite previa verifica della disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Congedi per motivi di studio

I Professori e i Ricercatori che intendono richiedere il congedo per motivi di studio, devono presentare domanda al Rettore e al Direttore di Dipartimento in fase di programmazione didattica e comunque entro la fine del mese di febbraio antecedente all'anno in cui si intende effettuare il congedo per motivi di studio, indicando le motivazioni della richiesta, le possibili ricadute sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo, le ragioni di incompatibilità con lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica.



Il Dipartimento, in sede di programmazione didattica, verifica la sostenibilità di tali richieste con il piano dell'offerta didattica e sulla base del presupposto che la concessione del congedo non potrà comportare maggiori oneri per l'Ateneo rispetto al budget riconosciuto.

Il Rettore, dopo l'approvazione da parte degli organi di Ateneo della programmazione didattica, valutato il parere del Dipartimento, si esprime sulla richiesta di congedo.

Art. 17 Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento approvato dai competenti organi accademici è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico all'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale. Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.